

La seguente tabella illustra le principali responsabilità dei fabbricanti e degli importatori nell'ambito del sistema di tracciabilità. Si fa notare, tuttavia, che la tabella non è esaustiva e che, per ulteriori dettagli, è necessario consultare il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/574 \(RE\)](#) e il [Regolamento delegato, \(UE\) 2018/573](#).

Responsabilità dei fabbricanti e degli importatori dei prodotti del tabacco
<p><u>Codici identificativi</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Richiesta di un codice identificativo operatore economico (Art. 14, RE)- Richiesta di un codice identificativo impianto (Art. 16, RE)- Richiesta di un codice identificativo macchina (Art. 18, RE)
<p><u>Identificativo univoco (IU)</u></p> <p><i>Per gli IU a livello unitario:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Richiesta di IU a livello unitario all'emittente di identificativi (Art. 9, RE)- Contrassegnare le confezioni unitarie con gli IU (Art. 6, RE); aggiungere una marcatura temporale (Art. 8.3, RE)- Verifica degli IU a livello unitario (Art. 7, RE) <p><i>Per gli IU a livello aggregato:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Decisione di richiesta di IU all'emittente di identificativi o generazione diretta in conformità con le norme ISO pertinenti (articolo 10, RE)- In caso di richiesta tramite emittente di identificativi: inserire richiesta (Art. 13, RE).- Se si genera direttamente: generare gli IU in conformità con le norme ISO pertinenti (Art. 10, RE).- Contrassegnare le confezioni aggregate con IU (articolo 10, RE); per gli IU emessi da un emittente di identificativi: aggiunta di una marcatura temporale (Art. 11.3, RE)
<p><u>Supporti dati</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Codifica degli IU a livello unitario (forniti elettronicamente) e degli IU a livello aggregato (Art. 21, RE)- Garantire la qualità dei codici a barre ottici (Art. 22, RE)- Inclusione di un codice leggibile dall'uomo in ogni supporto dati (Art. 23, RE)
<p><u>Sistema di deposito</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Creazione di un depositoprimario (Art. 24 e 26, RE)- Notifica alla Commissione circa l'identità del fornitore di deposito proposto insieme a tutta la documentazione pertinente, compresa la bozza di contratto (Allegato 1, Parte A.1 e 2, RE)- Pagamento di tutti i costi relativi al sistema di depositotramite i costi addebitati dai fornitori del deposito primario (Art. 30, RE)
<p><u>Registrazione e trasmissione di informazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti del prodotto al deposito primario (Art. 32, RE) entro le tempistiche consentite (Art. 34, RE)- Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni al depositoprimario (Art. 33, RE) entro le tempistiche consentite (Art. 34, RE)
<p>Fornitura delle attrezzature</p>

- I fabbricanti sono obbligati a fornire agli OE le attrezzature necessarie per la registrazione dei prodotti del tabacco acquistati, venduti, immagazzinati, trasportati o altrimenti gestiti. Tali attrezzature dovranno essere in grado di leggere e trasmettere i dati registrati elettronicamente al sistema di deposito(Art. 15(7) DPT).